

COMPETENZA ALL'ABILITAZIONE NELLA BDNA

SEZIONE CENTRALE

1. Amministratori della Banca dati nazionale unica antimafia e personale addetto alla stessa sezione centrale e alle sezioni provinciali esclusivamente per l'esecuzione di attività relative alla gestione tecnologica di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati
2. Personale, anche delle carriere non dirigenziali, che svolge attività di supporto tecnico al Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Produttivi [ex C.C.A.S.G.O. - istituito dall'art. 203, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed operante sulla base del Decreto interministeriale 21 marzo 2017, adottato di concerto tra i Ministri dell'Interno, della Giustizia e delle Infrastrutture e Trasporti (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2017)] autorizzato dal Prefetto coordinatore dello stesso Comitato
3. Personale della Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dall'art. 14, comma 6 bis del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74
4. Magistrati applicati alla DNA, nonché il personale, anche del Ministero della giustizia, che presta servizio presso la stessa DNA autorizzato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
5. Personale dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in base alla sede legale dell'Autorità (*ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 e dell'art. 4 della Delibera dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012 – Regolamento attuativo in materi di rating di legalità - ultima modifica delibera n. 28361 del 21 luglio 2020*)

SEZIONE PROVINCIALE

1. Prefetti e Vice Prefetti Vicari delle Prefetture - Utg
2. Personale, anche delle carriere non dirigenziali, addetto agli Uffici delle Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia, autorizzato dal Prefetto, o su sua delega, dal Vice Prefetto Vicario
3. Soggetti di cui agli artt. 83, comma 1 e 83-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 aventi sede legale nel territorio di competenza della Sezione
4. Personale, anche delle carriere non dirigenziali, non appartenente alle Forze di polizia, addetto ai centri e sezioni della DIA.